

Anno 2009" (GU n. 58 dell' 11 marzo 2010)

Art. 1.

Le risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello di cui all'art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono ripartite nella misura del 62,5 per cento per la contrattazione aziendale e del 37,5 per cento per la contrattazione territoriale.

Fermo restando il limite complessivo annuo di 650 milioni di euro, in caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie di contrattazione la percentuale residua é attribuita all'altra tipologia.

Art. 2.

Comma 1.

Per l'anno 2009, sulla retribuzione imponibile di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, é concesso, con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno, ai datori di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti a carico del Fondo di cui all'art. 1 e secondo la procedura di cui agli articoli 3 e 4, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 2,25 per cento della retribuzione contrattuale percepita e conformemente a quanto previsto dalla ripartizione di cui all'art. 1, comma 67, lettere b) e c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Comma 2.

In considerazione del carattere sperimentale dello sgravio di cui al comma 1, entro il 30 settembre dell'anno 2010, sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato dall'INPS, con apposita conferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate - indetta ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni - può essere rideterminata, per il 2009, la misura del limite massimo della retribuzione contrattuale percepita di cui al comma 1, fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Comma 8.

Sono escluse dall'applicazione dello sgravio di cui al comma 1 le

pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativamente ai dipendenti pubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale è demandata all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN). Per le imprese di somministrazione lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio di cui al comma 1, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

Art. 3.

Comma 1.

Vengono indicate le procedure ai fini dell'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, da parte dei datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, i quali inoltrano, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto ed esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo, ed il contenuto della relativa domanda.

Art. 4

Commi 2 e 3.

L'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, avverrà a decorrere dal 60° giorno successivo a quello fissato dall'INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze. A tal fine, l'Istituto attribuirà a ciascuna domanda un numero di protocollo informatico. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, l'INPS - ferma restando l'ammissione di tutte le domande trasmesse - provvederà all'eventuale riduzione delle somme richieste da ciascuna azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto tra la quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e il limite di spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti. L'INPS provvede altresì a comunicare le risultanze della procedura di cui al presente articolo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

*Art. 5.**Comma 1.*

Con successivo decreto interministeriale, è definita la composizione e sono disciplinate le funzioni dell'Osservatorio istituito, ai sensi dell'art. 1, comma 68, della legge n. 247 del 2007, ai fini del monitoraggio e della verifica di coerenza dell'attuazione del citato comma 67 con gli obiettivi definiti nel «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 e della elaborazione di nuovi e omogenei parametri di misurazione e valutazione dell'andamento economico delle imprese.

- Decreto del Ministero della Salute 26 febbraio 2010 "Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC". (*G.U. n. 65 del 19 marzo 2010*)

Art. 2.

Tale decreto definisce le modalità per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia all'Inps dei dipendenti pubblici e privati, per il tramite del Sistema di accoglienza centrale (SAC), messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 3 e 4.

Il certificato di malattia è inviato per via telematica direttamente dal medico all'Inps che rende immediatamente disponibile al datore di lavoro l'attestazione della malattia secondo le modalità stabilite dal disciplinare tecnico allegato.

Art. 5

L'applicazione del decreto è definita attraverso accordi specifici tra il Ministero della Salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le singole regioni, da concludersi entro il 30 aprile 2010.

- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 marzo 2010 "Utilizzo dei modelli F24 ordinario e F24 EP per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi ". (*G.U. n. 76 dell' 1 aprile 2010*)

*Art. 1.**Commi 1 e 2.*

Con tale decreto vengono definite le modalità di versamento unitario di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, dei contributi previdenziali ed assistenziali effettuati dagli enti pubblici e dalle amministrazioni di cui agli articoli 6 e 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007.

I contributi da versare tramite modello F24 enti pubblici sono :

- a) i contributi obbligatori ai fini pensionistici e previdenziali e i contributi volontari ai fini pensionistici e previdenziali a favore dell'INPDAP;
- b) i contributi previdenziali ed assistenziali a favore dell'INPS;
- c) i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a favore dell'INAIL.

Con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate il versamento tramite questo modello può essere esteso ad ulteriori tipologie di contributi.

Comma 4.

Vengono individuati nello specifico le amministrazioni dello Stato, gli enti ed organismi pubblici che utilizzano il modello F24 enti pubblici per il versamento dei contributi e premi indicati al comma 1.

*Art. 4.**Comma 2.*

La data di entrata in vigore delle modalità di versamento con F24 enti pubblici sarà stabilita di comune accordo dal Ministero dell'economia e finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sentita l'Agenzia delle entrate.

- Decreto n. 50948 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 24 marzo 2010 "Criteri per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di mobilità, per l'anno 2010, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di cinquanta addetti, per i lavoratori dipendenti delle aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di cinquanta

addetti, e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti”
(G.U. n. 84 del 12 aprile 2010)

Art. 1.

Commi 1 e 2.

Per l'anno 2010 è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di mobilità, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di cinquanta addetti, per i dipendenti delle aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di cinquanta addetti, e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti.

Il limite di spesa complessivo è di euro 45 milioni (15 milioni per i trattamenti straordinari di integrazione salariale e i restanti 30 milioni per i trattamenti di mobilità) e l'onere a carico del Fondo per l'occupazione.

Art. 2.

Comma 2.

Hanno diritto al trattamento di mobilità i lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2010. L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico in ordine alla data di licenziamento.

Art. 4.

Comma 2.

Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale il criterio di priorità viene individuato nell'ordine di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati, presso la Divisione IV della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2010
"Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2010" (G.U. n. 91 del 20 aprile 2010)

Art. 1.

Commi 1 e 2.

Per il 2010 è prevista la possibilità di ingresso in Italia, per i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di n. 80.000 unità da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura

del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. La quota riguarda:

- a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina;
- b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;
- c) i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2007, 2008 o 2009.

Art. 2.

Commi 1 e 2.

Come anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l'anno 2010, è consentito l'ingresso di 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati, nonché artigiani purché questi ultimi provengano da Paesi extracomunitari che contribuiscono finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale. Nell'ambito della quota che assegna 4.000 ingressi, sono consentite sino ad un massimo di 1.500 unità le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo. Sempre nell'ambito della stessa quota sono riservati 1.000 ingressi per motivi di lavoro autonomo, ai cittadini libici.

Art. 3.

Come ulteriore anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l'anno 2010, sono ammessi in Italia, ai sensi dell'art. 23 del T.U. immigrazione, 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel Paese d'origine.

- Decreto n. 51635 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 26 aprile

2010 "Modifiche al decreto 28 aprile 2000, n. 158, recante "Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese di credito" (G.U. n. 109 del 12 maggio 2010)

Art. 5.

Viene modificato l'art. 10, comma 2 del decreto 28 aprile 2000, n. 158, prevedendo che, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), il Fondo eroghi, ai lavoratori interessati, un assegno ordinario per il sostegno del reddito ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili. Inoltre prevede che nei casi di sospensione temporanea, l'assegno ordinario venga calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate.

Art. 6.

Commi 1 e 3, 4 e 5.

Viene aggiunto al decreto n. 158, l'articolo 11-bis (sezione emergenziale) per gli interventi a sostegno del reddito a favore dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie (esodo). E' prevista l'erogazione di un assegno per il sostegno del reddito di importo variabile tra l'80% e il 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile per un massimo di 24 mesi e, per i lavoratori che lo richiedono, il finanziamento di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, per un massimo di 12 mesi. Inoltre, il Fondo ha il compito di versare alla competente gestione assicurativa obbligatoria, i relativi contributi calcolati sull'ultima retribuzione tabellare lorda mensile. Per tali prestazioni è previsto un contributo a carico del datore di lavoro pari alla metà delle prestazioni erogate dal Fondo.

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2010 "Differimento per l'anno 2010, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore nonché il

differimento del termine per la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni modello 730/2010” (*G.U. n. 141 del 19 giugno 2010*)

Art. 2. Termini per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2010

Sono rinviati al 12 luglio 2010 i termini per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, da parte dei Caf dipendenti e dei professionisti abilitati, delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2010, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all'art. 34, comma 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Restano comunque fermi i termini ordinari di trasmissione delle dichiarazioni nelle ipotesi di comunicazione in via telematica del risultato finale.

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 2010 “Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato personale per le esigenze di varie Amministrazioni, ai sensi dell'art. 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (*G.U. n. 148 del 28 giugno 2010*)

Art. 1.

Comma 1.

L'art. 66, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 autorizza le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ad assumere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Pertanto si autorizza l'Inps ad assumere 179 unità a fronte di 189 unità cessate.

Comma 2.

Le assunzioni del personale dirigenziale reclutato attraverso il corso concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione dovranno essere effettuate in via prioritaria come previsto dal comma 8-quinques dell'art.2, del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito con modificazioni in legge n. 25 del 2010.

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 maggio 2010 "Copertura, fino a concorrenza, degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali del trasporto pubblico locale" (*G.U. n. 216 del 15 settembre 2010*)

Art. 1 e 2.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati acquisiti ripartisce tra le aziende aventi titolo, le somme residue ai sensi dell'art. 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con riferimento all'anno di competenza 2007.

Stabilisce altresì la percentuale di riparto data dal rapporto tra la somma disponibile e il totale delle richieste.

Art. 3.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a trasferire all'Inps le risorse complessive a valere su apposita evidenza contabile nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

L'Inps, a seguito di verifica della correntezza contributiva o del possesso del Durc da parte delle aziende, provvede ad erogare a quest'ultime le somme tramite procedura automatizzata, nelle modalità previste per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.

- Decreto n. 53344 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 26 luglio 2010 "Incentivi, ai sensi dell'art. 2, comma 151, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, per l'assunzione dei lavoratori titolari dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell'indennità speciale di disoccupazione edile" (*G.U. n. 253 del 28 ottobre 2010*)

Art. 1. Datori di lavoro ammessi all'incentivo

Commi 1-6.

Tutti i datori di lavoro che assumono lavoratori titolari dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell'indennità speciale di disoccupazione edile sono ammessi all'incentivo di cui all'art. 2, comma 151, della legge 23 dicembre 2009 n. 191. L'incentivo spetta anche alle

società cooperative per il socio con cui le medesime sottoscrivono un contratto di lavoro subordinato.

Non spetta se:

- l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale;
- il datore di lavoro, nei 12 mesi precedenti, abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale, a meno che l'assunzione riguardi professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
- se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, a meno che l'assunzione riguardi professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario;
- se, nelle ipotesi di cui all'art. 8, comma 4-bis, della legge 223/1991, tra il datore di lavoro che assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari.

Art. 2. Contratti di lavoro per i quali spetta l'incentivo

Commi 1-3.

L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, anche nel caso in cui nel corso del 2010 il datore di lavoro trasformi in contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato successivamente al 1° gennaio 2010.

Art. 4. Presentazione della domanda

Commi 1 e 2.

Il datore di lavoro può effettuare apposita domanda all'Inps entro il mese successivo alla data di stipulazione del contratto di lavoro (per i contratti stipulati prima della pubblicazione del decreto, entro il mese successivo alla data di pubblicazione dello stesso).

Art. 5. Misura e durata dell'incentivo

Commi 1-3.

L'incentivo può essere riconosciuto nel rispetto del limite massimo complessivo delle risorse stanziato; nel caso in cui tali risorse non siano sufficienti, viene concesso secondo l'ordine cronologico di stipula dei

contratti.

Commi 4 e 6.

Al datore di lavoro spetta un incentivo mensile, erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute a titolo di contributi previdenziali, pari all'indennità che sarebbe spettata al lavoratore assunto, per ogni mensilità residua rispetto a quelle già percepite.

- Decreto n. 53343 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 26 luglio 2010 "Riduzione contributiva, prevista dall'art. 2, comma 134, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali" (*G.U. n. 253 del 28 ottobre 2010*)

Titolo I

Riduzione contributiva, prevista dall'art. 2, comma 134, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di età.

Art. 1. Datori di lavoro ammessi al beneficio

Commi 1-6.

Tutti i datori di lavoro che assumono lavoratori titolari dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali che abbiano compiuto almeno cinquanta anni di età sono ammessi al beneficio di cui all'art. 2, comma 134, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. L'incentivo spetta anche alle società cooperative per il socio con cui le medesime sottoscrivono un contratto di lavoro subordinato.

Non spetta se:

- l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale;
- il datore di lavoro, nei 6 mesi precedenti, abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale, a meno che l'assunzione riguardi professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati;

- se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario, a meno che l'assunzione riguardi professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario;
- se, nelle ipotesi di cui all'art. 8, comma 4-bis, della legge 223/1991, tra l'impresa che assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari.

Art. 2. Misura e durata del beneficio

Commi 1 e 2.

Il beneficio consiste nella riduzione della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura prevista dalla normativa vigente per gli apprendisti limitatamente all'anno 2010; spetta per le assunzioni a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, effettuate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

Art. 4. Concessione del beneficio

Comma 1.

Il datore di lavoro può effettuare apposita domanda all'Inps entro il mese successivo alla data di stipulazione del contratto di lavoro (per i contratti stipulati prima della pubblicazione delle istruzioni dell'Inps, entro il mese successivo alla suddetta pubblicazione).

Titolo II

Prolungamento della riduzione contributiva, previsto dall'articolo 2, comma 134, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, a favore di chi assuma lavoratori in mobilità o che beneficino dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianità contributiva.

Art. 5. Incentivo

Comma 2.

E' riconosciuto, non oltre la data del 31 dicembre 2010, il beneficio di riduzione contributiva, prevista dall'art. 2, comma 134, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per le assunzioni a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010, di lavoratori in mobilità o che beneficino dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali che abbiano maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva.

Comma 3.

Il beneficio è riconosciuto, non oltre la data del 31 dicembre 2010, anche in favore dei datori di lavoro che al momento dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 134, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avevano alle proprie dipendenze lavoratori che al momento dell'assunzione erano in mobilità o titolari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali e che nel 2010 maturano almeno 35 anni di anzianità contributiva.

*Art. 6. Concessione del beneficio**Comma 1.*

Il datore di lavoro può effettuare apposita domanda all'Inps entro il mese successivo alla data di stipulazione del contratto di lavoro (per i contratti stipulati prima della pubblicazione delle istruzioni dell'Inps, entro il mese successivo alla suddetta pubblicazione).

*Art. 7. Risorse finanziarie**Comma 2.*

Nelle ipotesi in cui per le domande di concessione dei benefici le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti, l'INPS concederà il beneficio seguendo l'ordine cronologico di stipulazione del contratto di lavoro.

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 27 settembre 2010 "Riconoscimento della personalità giuridica ed autorizzazione ad operare del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nei servizi pubblici industriali, denominato Fondo formazione servizi pubblici industriali" (G.U. n. 257 del 3 novembre 2010)

Art. 1 e 2.

Si riconosce la personalità giuridica all'Associazione "Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nei servizi pubblici industriali" denominato "Fondo formazione servizi pubblici industriali". L'operatività di questo Fondo che riguarda il settore dei servizi pubblici industriali, consentirà di finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali ai sensi del comma 2 dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni.

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 30 luglio 2010 "Modalità di riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa a favore di beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito non connessi a sospensioni dal lavoro, attuativo dell'articolo 2, commi 132 e 133, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010)" (*G.U. n. 257 del 3 novembre 2010*)

Art. 1.

Commi 1 e 2.

E' prevista in via sperimentale per l'anno 2010, il riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, a favore dei beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva e che accettino un'offerta di lavoro subordinato che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza.

La predetta contribuzione figurativa integrativa è pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza ed il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto.

Art. 2.

Commi 1 e 2.

I lavoratori interessati, entro il 31 dicembre 2010, devono presentare domanda all'INPS che verifica la sussistenza dei requisiti e riconosce, nei limiti di spesa, il beneficio contributivo secondo l'ordine cronologico dell'accettazione dell'offerta di lavoro.

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 30 settembre 2010 "Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2009" (*G.U. n. 259 del 5 novembre 2010*)

Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2009, da euro 1.519,08 a euro 1.570,74 annui.

- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 novembre 2010 "Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2010 con decorrenza dal 1° gennaio 2011, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2009 con decorrenza dal 1° gennaio 2010" (*G.U. n. 279 del 29 novembre 2010*)

Art.1.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2009 è determinata in misura pari a +0,7 dal 1° gennaio 2010.

Art.2.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2010 è determinata in misura pari a + 1,4 dal 1° gennaio 2011, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 30 settembre 2010 "Adeguamento del contributo annuo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei Ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2009" (*G.U. n. 281 del 1° dicembre 2010*)

Il contributo ordinario annuo a carico dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato a decorrere dal 1° gennaio 2009 da euro 7.081.051,23 a euro 7.321.806,97. L'ammontare del contributo fisso resta stabilito, per l'anno 2009, in euro 1.032.914,00.

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 4 ottobre 2010 "Modalità di contribuzione nel settore dell'edilizia quanto alla misura dell'11,50 per cento di riduzione contributiva prevista dall'articolo 29, comma 5 della legge 341/1995 come sostituito dall'articolo 1, comma 51 della legge n. 247 del 2007" (*G.U. n. 290 del 13 dicembre 2010*)

La riduzione contributiva prevista a favore dei datori di lavoro esercenti attività edile è confermata, per l'anno 2010, nella misura dell'11,50 per cento.

- Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia - "Rivalutazione per l'anno 2010 della misura degli assegni mensili per il nucleo familiare numeroso e di maternità" (*G.U. n. 37 del 15 febbraio 2010*)

Per l'anno 2010 viene stabilito in euro 129,79, se spettante nella misura intera, l'importo dell'assegno mensile per il nucleo familiare numeroso; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da 5 componenti è pari a euro 23.362,70.

L'assegno mensile di maternità per l'anno 2010, se spettante nella misura intera, è pari a euro 311,27; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a euro 32.448,22.

- Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2010, n. 3856 "Disposizioni urgenti di protezione civile" (*G.U. n. 63 del 17 marzo 2010*)

Art. 5

Comma 1.

A causa degli eventi calamitosi che hanno colpito i territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria, e Toscana, viene concesso ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, che alla data dell'evento calamitoso esercitavano attività di impresa o professionale in